



TRIBUNALE DI UDINE

Sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Alessandra	BOTTAN GRISELLI	Presidente
dott. Andrea	ZULIANI	Giudice rel.
dott. Lorenzo	MASSARELLI	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso *ex art.* 160 legge fall., depositato in data 24/10/2014 dalla **“GIULIANE DMP S.p.A. in liquidazione”**, con sede in Ruda, via della Fornace n° 16, in persona del liquidatore, Gabriele Giambruno, con l’avvocato M. Trevisan, con il quale è stata richiesta a norma del comma 6° dell’art. 161 legge fall., la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 161 legge fall.;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall’art. 1, comma 2°, legge fall.;



b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell’art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall’imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 deve essere concesso dal Tribunale, essendo rimesso al giudizio del Tribunale l’esame in ordine alla sussistenza di “giustificati motivi” solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto che, in mancanza di specifica richiesta di un termine più lungo, pare congruo concedere il termine di 60 giorni, con decorrenza dal 25/10/2014;

ritenuto che non si ravvisa, allo stato, la necessità della nomina immediata del commissario del giudiziale;

visto l’art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa termine al 24/12/2014 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

dispone, ai sensi dell’art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale entro il 24/11/2014 in ordine alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione



della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 30/10/2014.

Il Presidente.

(dott.ssa Alessandra Bottan)

